



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 4552 del 29 Dicembre 2004

**Oggetto:** Emungimenti dalle falde inquinate per esigenze di messa in sicurezza di emergenza (D.M. 471/1999, art. 2, lettera f). Modalità organizzative regionali concernenti le relative comunicazioni.

L'Assessore alla Riconversione del Polo Industriale di Marghera ed alla legge speciale per Venezia, dott. Antonio Padoin, di concerto con gli Assessori ai Lavori Pubblici e Ciclo Integrato dell'Acqua, Massimo Giorgetti, ed all'Ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Nel corso dell'esame degli interventi da attuarsi con carattere di urgenza nel sito inquinato di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera (individuato con Dm 23.2.2000), per contenere la diffusione degli inquinanti nelle more della realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale (misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all'art. 2, lettera f del Dm 471/1999), ed in particolare di quelli da effettuarsi mediante pompaggio di acqua contaminata dalle falde e relativo successivo trattamento, è emersa l'opportunità di raccordare le procedure previste dalla normativa nazionale in materia di bonifica dei siti inquinati (D.lgs. 22/1997 e Dm 471/1999) con quanto previsto dalla normativa vigente per l'estrazione di acqua dalle falde e dai corpi idrici superficiali, con riguardo alle specifiche competenze regionali ed alle funzioni delle relative strutture ed agenzie (uffici del Genio Civile, Arpav, ecc).

Atteso che nelle operazioni di cui sopra si evidenzia l'obbligatorietà di provvedervi con immediatezza e tempestività in modo da evitare la diffusione degli inquinamenti e che l'estrazione di acqua sotterranea non è finalizzata al suo utilizzo economico, bensì al trattamento a fini di bonifica in impianti autorizzati, occorre dare atto della legittimità del relativo prelievo di tali acque facenti parte del demanio pubblico (DPR 18.02.1999, n. 238, art. 1) e stabilire le opportune procedure riferite agli organi competenti per autorizzazioni e controlli.

Si propone pertanto di approvare le seguenti procedure cui dovranno attenersi i soggetti che operino emungimenti di acqua dal sottosuolo nell'ambito di operazioni di messa in sicurezza di emergenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati:

1. il soggetto che provvede ad attivare interventi di messa in sicurezza di emergenza tramite pompaggio di acqua dal sottosuolo deve dare preventiva comunicazione dell'avvio degli emungimenti agli uffici territorialmente competenti del Genio Civile e di Arpav, in conformità alla modulistica di cui all'Allegato A;
2. Arpav comunicherà ai soggetti interessati (proprietario, utilizzatore dell'area, responsa-

bile dell'inquinamento ed enti pubblici competenti interessati) le eventuali prescrizioni e gli obblighi particolari da osservare per consentire il monitoraggio delle operazioni, tra cui la trasmissione di informazioni integranti quanto già comunicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, relativo a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, quali:

- la data di avvio effettivo dell'emungimento dal piezometro;
- la quantità totale di acqua emunta nei periodi considerati;
- la portata media di emungimento al piezometro (l/sec);
- le analisi chimiche delle acque emunte, al singolo tank container presso ciascun piezometro ed ai serbatoi eventuali di stoccaggio provvisorio;
- copia dell'eventuale autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti liquidi;
- indicazione degli impianti di smaltimento dove vengono conferiti i rifiuti liquidi;
- copia dei registri di carico – scarico rifiuti;
- indicazione della periodicità di sostituzione dei filtri a carboni attivi;
- informazioni disponibili sulla stratigrafia dei suoli interessati.

3. ad ultimazione delle operazioni il soggetto responsabile dovrà dare apposita comunicazione agli enti già interessati;

4. nel caso in cui le suddette operazioni si debbano prolungare oltre un mese, il soggetto responsabile dovrà fornire una relazione mensile al fine di consentire le attività di monitoraggio, in conformità alla modulistica di cui all'Allegato B;

5. nel caso in cui le suddette operazioni si svolgano in siti di interesse nazionale così individuati come previsto dalla legislazione vigente, le suddette comunicazioni vanno trasmesse, anche al Ministero dell'Ambiente.

Il relatore propone all'approvazione della giunta Regionale il seguente provvedimento:

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**UDITO** il relatore, assessore competente Dott. Antonio Padoin, il quale, in quanto incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

**VISTO** il D.lgs. 22/1997;

**VISTO** il Dm 471/1999;

### **DELIBERA**

1. di approvare le procedure descritte in premessa unitamente agli Allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare la Direzione Ambiente e l'Unità di Progetto per la Riconversione del Polo Industriale di Marghera dell'esecuzione del presente provvedimento, dandone comunicazione agli enti ed alle strutture interessate.